

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6371 del 18/11/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "EUROPAM SpA" - Rio Saliceto.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6657 del 18/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.31552/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"EUROPAM SpA" – Rio Saliceto.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3901 del 13/10/2016 adottata da ARPAE per la Ditta **"TRE-MENDI snc di Benati Stefano e C."** con la quale era stato autorizzato il titolo ambientale per lo scarico delle acque reflue del distributore carburanti e del bar presenti nel sito di Via Vettigano n.24 nel comune di Rio Saliceto, volturata alla Ditta **"River Oil Srl"** con Atto DET-AMB-2021-3297 del 30/06/2021, e di attuale titolarità della Ditta **"EUROPAM SpA."** per effetto del successivo Atto di volturazione DET-AMB-2024-3253 del 06/06/2024;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"EUROPAM SpA."**, avente sede legale in comune di Genova, Via Sardorella n. 45T- Provincia di Genova e stabilimento in comune di **Rio Saliceto - Via Vettigano n.24 - provincia di Reggio Emilia**, acquisita da questa Arpae al PG 139537 del 30/07/2024;

Preso atto che con la sopra richiamata domanda di modifica la Ditta **"EUROPAM SpA."**, già titolare dell'attività di distribuzione carburanti svolta nel sito di Via Vettigano n.24 a Rio Saliceto, ha comunicato di aver assunto in capo a sé anche la gestione dell'attività di autolavaggio svolta nel medesimo sito, richiedendo di includere nell'AUA vigente, il titolo abilitativo ambientale relativo allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali dell'autolavaggio, confluenti nel medesimo punto di recapito S2 delle acque di prima pioggia generate dal distributore carburanti, ma aventi proprio pozzetto di ispezione separato ed indipendente;

Tenuto conto che nel sito oggetto di autorizzazione è presente un secondo punto di scarico, denominato S1, che raccoglie le acque reflue domestiche del bar che attualmente risultano già autorizzate alla Ditta **"EUROPAM SpA."** per effetto dell'Atto di volturazione DET-AMB-2024-3253 del 06/06/2024 e per le quali non risultano variate le condizioni di scarico;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisita al prot. 183548 del 10/10/2024 la relazione tecnica del Servizio Territoriale di questa Arpae relativa allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche del bar presente nel sito ed allo scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio e delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale del distributore carburanti insistenti sullo stesso sito;

Preso atto che, relativamente al recapito dei reflui dell'area di servizio nel canale denominato Fossetta Frattina, facente parte della rete di canali di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, gli scarichi S1 ed S2 risultano attualmente concessionati con Atto n. 173 di Repertorio n. SP20060116, avente prot. n.15128 del 16/06/2006, rilasciato dall'allora Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia (oggi confluito nel Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale) alla proprietà dei terreni su cui è stata edificata la stazione di servizio oggetto della presente AUA;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la

segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta **"EUROPAM SpA."** ubicato nel comune di **Rio Saliceto - Via Vettigano n.24** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente Autorizzazione sostituisce l'Atto DET-AMB-2016-3901 del 13/10/2016, volturato alla Ditta "EUROPAM SpA." con Atto DET-AMB-2024-3253 del 06/06/2024, adottato da questa Arpae per la sola attività di distribuzione carburanti del sito;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio;

6) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza su indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia , ai sensi del D.Lgs.152/06;

Nel sito la Ditta svolge attività di distribuzione carburanti con autolavaggio. L'attività di autolavaggio è svolta mediante n°4 piste di lavaggio a spazzole.

Il presente allegato si riferisce ad un unico punto di scarico S2, che raccoglie sia le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale del distributore carburanti presente nell'area di servizio sia le acque reflue industriali dell'autolavaggio ubicato nel medesimo sito;

Le acque di prima pioggia, prima dell'immissione in corpo idrico superficiale, sono sottoposte a trattamento di separazione fanghi e oli mediante un impianto composto da:

- un pozzetto scolmatore per l'allontanamento delle acque di seconda pioggia;
- due vasche di accumulo,
- una vasca di disoleazione dotata di filtro a coalescenza
- un pozzetto di ispezione e prelievo campioni per le sole acque di prima pioggia, separato e distinto da quello delle acque reflue industriali dell'autolavaggio;

Le acque reflue industriali, prima dell'immissione in corpo idrico superficiale, sono trattate da un impianto composto da:

- una vasca di dissabbiatura
- una vasca di disoleazione
- un impianto di bio-ossidazione
- un pozzetto di ispezione e prelievo campioni a valle dell'impianto, per il controllo dello scarico parziale dei soli reflui industriali depurati;

Il corpo idrico recettore delle acque di scarico è il fosso denominato Fossetta Frattina che si immette nel canale di bonifica denominato Cavetto del Vettigano;

La planimetria di riferimento è la tavola n. 3 "Planimetria d'insieme, scala 1:200" presentata unitamente all'istanza di modifica di AUA PG 139537 del 30/07/2024.

Prescrizioni:

1. Lo scarico S2 e i relativi scarichi parziali, posti rispettivamente a valle idraulica degli impianti di trattamento delle acque reflui industriali e delle acque di prima pioggia, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. I punti di controllo e prelievo dei due scarichi parziali, posti a valle dei due impianti di depurazione e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, dovranno essere divisi in modo da rendere possibile il campionamento distinto dei reflui industriali provenienti dall'autolavaggio e di quelli di prima pioggia provenienti dai piazzali ed essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire

l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicati in modo visibile.

5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo di entrambi gli impianti di depurazione, dal proprietario o da ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
6. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06. La documentazione relativa ai conferimenti effettuati dovrà essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo.
7. Si dovranno predisporre zone pavimentate e coperte al fine di raccogliere i rifiuti. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, in acque superficiali.
8. Per lo scarico parziale derivante dall'attività di **autolavaggio** dovranno essere effettuati **almeno 2 autocontrolli annuali** per la verifica del rispetto dei limiti tabellari per i parametri caratteristici; uno di questi dovrà essere un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06: **pH, SST, BOD₅, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali.**
9. Per lo scarico parziale derivante dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del **distributore carburanti** dovrà essere effettuato **almeno 1 autocontrollo annuale** per la verifica del rispetto dei limiti tabellari per i parametri caratteristici, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06: **SST, COD, idrocarburi totali.**
10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie ai depuratori; (come ad esempio: segnalatore acustico / visivo di guasto).
12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui industriali idoneo sistema di chiusura. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae, Servizio Territoriale e Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti, indicando i tempi per il ripristino.
13. Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

Allegato 2 - Scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Il presente allegato si riferisce allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue derivanti dai servizi igienici e dal laboratorio preparazione pasti precotti del punto di ristoro (BAR); tali acque sono classificabili come acque reflue domestiche ai sensi e secondo la classificazione prevista dal D.Lgs152/06 e della D.G.R.1053/2003;

L'insediamento di cui sopra risulta avere una capacità massima recettiva < 50 abitanti equivalenti (A.E.), in particolare inferiore a 10 A.E.;

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da due fosse imhoff (una posta a monte con funzioni depurative e una valle con funzioni di sedimentatore per raccogliere il film biologico ceduto dalla massa filtrante), un pozzetto degrassatore e un filtro batterico aerobico;

Il corpo idrico recettore dello scarico S1 è il canale denominato Fossetta Frattina, con scarico finale indiretto in Cavetto del Vettigano.

Prescrizioni:

1. L' impianto di depurazione (pozzetto degrassatore – due fosse Imhoff - filtro batterico aerobico) dovrà essere dimensionato secondo le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03;
2. Il pozzetto di ispezione installato a valle delle impianti e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile;
3. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purchè non vi siano fenomeni di promiscuità fra la rete fognaria acque bianche e acque nere;
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali;
5. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, conservando e tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi eseguiti sugli impianti di trattamento dei reflui.
6. I fanghi /grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti.
7. Deve essere garantito il deflusso del reflu nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombrato al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da Tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta nel sito non influisce in maniera significativa sui livelli di rumorosità presenti nell'area in esame ed inoltre, in prossimità del confine dell'area di servizio risultano rispettati i valori limite differenziali, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.